

Decreto PNRR ter: nuova governance e semplificazioni per accelerare sui progetti

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 16 febbraio ha approvato un **decreto-legge** che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il testo si compone di **tre parti**:

- **revisione del sistema della governance** del PNRR;
- **rafforzamento della capacità amministrativa** dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, **accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR** in vari settori;
- attuazione delle **politiche di coesione**, di politica agricola comune e di politica giovanile.

Governance

Si istituisce una **nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio**, sotto l'indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. **La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR**, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato. Inoltre, si **riorganizzano le unità di missione PNRR** presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all'interno di Direzioni Generali già esistenti.

Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR: si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all'esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti

coinvolti.

In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.

In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.

Si introducono disposizioni volte a favorire il **controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.**

- Rafforzamento capacità amministrativa

Si introducono **misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, per l'attuazione di progetti PNRR o PNC.

- Semplificazione

- Si prevedono **disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere: estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC**, comprese le infrastrutture connesse, delle **procedure "supersemplificate" già previste per l'edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali**; inoltre si dimezzano i termini per l'esproprio e quelli per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- Si consente all'Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
- Si introducono **disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali** alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si

facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND). Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.

- **Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR**, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.
- Si introducono **misure in materia di ambiente e sicurezza energetica**: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.

Si potenziano infine le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.

(Fonte: Governo.it - Infografica a cura di Confservizi ER)